



REGOLAMENTO USCITA AUTONOMA

Art. 1- Uscita accompagnata degli alunni frequentanti le classi di Scuola Primaria

1. Considerata l'età anagrafica e il livello di maturazione degli alunni di scuola primaria, non è consentita l'uscita autonoma degli alunni frequentanti le classi di Scuola Primaria..
2. Tali alunni saranno affidati dai docenti ai genitori o a persone maggiorenni da entrambi i genitori delegate o al trasporto scolastico, sulla base di indicazioni date all'inizio dell'anno scolastico.
3. Nel caso eccezionale in cui i genitori o i delegati siano impossibilitati a prelevare l'alunno, i genitori, tramite telefono comunicano al docente la persona maggiorenne autorizzata al ritiro. Il docente, a propria discrezione, sentito eventualmente il dirigente scolastico, può affidare l'alunno alla persona indicata.
4. Sono previste deroghe in caso di adesione al progetto "A scuola con gli amici" promosso dall'Assessorato alla Crescita del Comune di Pesaro e per richieste da valutare singolarmente per gli alunni frequentanti la Scuola primaria di Mombaroccio.

Art. 2- Uscita autonoma degli alunni della Scuola Secondaria di 1° grado

1. Il dirigente scolastico, su richiesta della famiglia, in considerazione dell'età anagrafica degli alunni e del livello di autonomia raggiunto, può consentire l'uscita autonoma al termine delle lezioni agli alunni frequentanti la scuola secondaria di I grado.

Art. 3 - Richiesta uscita autonoma e dichiarazione da parte dei genitori

1. La richiesta di uscita autonoma degli alunni deve essere formulata da entrambi gli esercenti la potestà genitoriale, secondo un apposito modello fornito dalla Scuola prima dell'inizio dell'anno scolastico.
2. La domanda comprende, tra l'altro, una dichiarazione nella quale la famiglia attesta la conoscenza delle disposizioni e delle procedure attivate dalla scuola attraverso il presente regolamento, accetta e condivide tali disposizioni per quanto di competenza. La dichiarazione rappresenta una precisa assunzione di responsabilità da parte dei richiedenti, non tanto per esonerare la Scuola da compiti che le sono assegnati dalla legge, quanto per manifestare in modo inequivocabile la volontà di far subentrare, all'uscita da scuola, la propria vigilanza potenziale alla vigilanza effettiva del personale scolastico, nonché esprimere il consenso verso le pratiche e le procedure attivate al riguardo dall'Istruzione Scolastica.



3. I richiedenti dichiarano inoltre di aver valutato attentamente le caratteristiche del percorso scuola-casa e dei potenziali pericoli legati ai seguenti fattori ambientali:

- collocazione della scuola;
- viabilità e traffico;
- residenza dell'alunno;
- controllo del territorio.

4. I richiedenti dichiarano inoltre di aver valutato le capacità di autonomia, le caratteristiche e il comportamento abituale del proprio figlio in relazione ai seguenti fattori individuali:

- autonomia personale: capacità autonoma di gestirsi e di gestire il contesto ambientale, conoscenza dei corretti comportamenti e delle principali regole della circolazione stradale, utilizzo consapevole e pertinente delle regole e delle competenze acquisite, capacità di usare correttamente la bicicletta;
- atteggiamenti individuali: adeguata capacità di attenzione e concentrazione, affidabilità, senso di responsabilità, corretta applicazione delle competenze acquisite;
- caratteristiche caratteriali: eccessiva vivacità, aggressività, scarso senso del pericolo e distrazione.

Art. 4 – Valutazione della richiesta effettuata dalla famiglia

1. La concessione da parte del Dirigente sarà preceduta da una valutazione che terrà conto dei sotto elencati criteri:

- fattori ambientali, intesi come fattori di rischio potenzialmente prevedibili e quindi oggetto di valutazione in condizioni di normalità. Sono esclusi dalla valutazione tutti i fenomeni eccezionali, inconsueti e comunque non ricadenti in situazioni note.
- fattori individuali, intesi come caratteristiche degli alunni, con particolare riferimento a manifestazioni comportamentali che richiedano forme di controllo intensificato o una particolare attenzione.

Art. 5 – Concessione dell'autorizzazione

1. In base a quanto previsto dall'art. 4, il Dirigente Scolastico potrà autorizzare i docenti e il personale scolastico a consentire l'uscita autonoma degli alunni.

2. L'uscita autonoma viene autorizzata ogni anno scolastico dal Dirigente e ha validità fino al 30 settembre dell'anno scolastico successivo.

3. L'uscita autonoma giornaliera viene valutata dai docenti di classe e dai collaboratori scolastici. Se questi ritengono che non sussistano le condizioni di normalità atte a garantire un'efficace tutela (es. condizioni fisiche, psicologiche e/o comportamentali che richiedono forme di controllo intensificato o una particolare attenzione; condizioni di traffico eccezionale; situazioni di accentuato maltempo, ...) non consentiranno l'uscita autonoma degli alunni e provvederanno a informare le famiglie per la necessaria



presenza a scuola di un genitore o di persona maggiorenne delegata. Sono esclusi da tali valutazioni tutti i fenomeni eccezionali, inconsueti e comunque non ricadenti in situazioni note e riconducibili alle normali capacità di previsione.

Art. 6 – Diniego dell’autorizzazione

1. Se il Dirigente riterrà non sussistenti le condizioni di normalità atte a garantire un’efficace tutela e non sufficiente la maturità comportamentale del soggetto, non sarà consentita l’uscita autonoma dell’alunno con comunicazione scritta alla famiglia.

Art. 7 – Impegno dei genitori in caso di accoglimento della richiesta

1. In caso di accoglimento della loro richiesta, i genitori si impegnano a:

- controllare i tempi di percorrenza e le abitudini del proprio figlio per evitare eventuali pericoli;
- informare tempestivamente la scuola qualora le condizioni di sicurezza dovessero modificarsi;
- ritirare personalmente o tramite persona maggiorenne delegata il minore su richiesta della scuola e nel caso dovessero insorgere problemi di sicurezza;
- ricordare costantemente al minore la necessità di adottare comportamenti corretti e rispettosi del codice della strada.

Art. 8 – Revoca dell’autorizzazione

L’autorizzazione può essere revocata in qualsiasi momento, con atto unilaterale motivato, da parte della Scuola, qualora vengano meno le condizioni che ne costituiscono il presupposto, anche sulla base di segnalazione ricevute.